

AMMINISTRAZIONE E ALIENAZIONE DEI BENI TEMPORALI ECCLESIASTICI SECONDO IL CONCILIO VATICANO II*

1. Fondamento e principi che autorizzano il diritto della Chiesa ai beni temporali. Dal CIC17 al CIC83

1.1 *Introduzione*

La legislazione canonica attuale gode, nel suo complesso, di profondi cambiamenti ed alto grado di perfezione nella tecnica giuridica¹, se confrontata col precedente regolamento canonico²; tuttavia, alcuni autori ritengono che certi temi non siano presentati in modo ordinato e sistematico; forse perché il legislatore canonico quando li ha creati aveva altri interessi³. Tale situazione è applicabile alla que-

* Relazione presentata il 14 giugno 2013 al 48° Colloquio di Diritto Canonico della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

¹ Cf. M. CABREROS DE ANTA, «La enajenación de bienes eclesiásticos», in *Nuevos estudios canónicos*, Madrid 1963, 454. Su questo aspetto vi sono argomenti diversi; alcuni ritengono che nonostante l'insieme della legge della Chiesa abbia uno schema migliore di quello precedente, la legislazione attuale non sia ordinata né sistematica; altri invece affermano che il CIC83 mantiene uno schema simile all'antico, e non vi siano novità.

² Cf. F.X. WERNZ, *Ius decretalium*. III. *Ius administrationis Ecclesiae Catholicae*, Romae 1908², nn. 1-4; 1-3.

³ Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 2001³, 15: «Nel CIC 1917 non abbiamo una legislazione ordinata e sistematica sui beni: la preoccupazione del legislatore fu, per motivi storici, piuttosto di diritto pubblico: proteggere i beni ecclesiastici dalle possibili usurpazioni del potere civile».

stione attuale dei beni temporali ecclesiastici che, sebbene abbiano un libro proprio dentro al CIC, hanno problemi disseminati in altre parti di questa legislazione⁴. Comunque si può asserire che la legislazione attuale non è soltanto una semplice raccolta o riformulazione di leggi esistenti nella legislazione precedente; ma un'organizzazione giuridica fondata su elementi normativi oggettivi, che mostrano il desiderio della Chiesa a voler fornire uno strumento legislativo proprio ed autonomo, nel quale vi sono norme che permettono alle persone giuridiche ecclesiastiche di agire in maniera organizzata nei confronti dei beni temporali, mentre perseguono l'obiettivo di raggiungerne i fini⁵.

1.2 *Fondamento del diritto della Chiesa ai beni temporali*

Il can. 113 §1 CIC83, accogliendo il Codice precedente nel can. 100, recita: «*Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina*».

La Chiesa⁶ e la Sede Apostolica⁷, sono persone mora-

⁴ Cf. CIC83, can. 222, sul dovere dei fedeli ad aiutare la Chiesa nelle sue necessità, anche in tema economico; cann. 634-640 sui beni temporali degli Istituti Religiosi e la loro amministrazione; ecc.

⁵ Cf. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, I, Romae 1958⁴, nn. 15-21; 35-47.

⁶ Cf. C. CORRAL – C. URTEAGA, ed., *Diccionario de Derecho Canónico*, Madrid 2000², 337. In senso ampio, la Chiesa è «la persona estructurada jerárquica, sacramental y doctrinalmente, de forma visible y permanente, creada por Jesucristo, constituida por una comunidad de fe, bajo la guía del Romano Pontífice».

⁷ CIC17, can. 7: «*Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contexto aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet*». Il CIC83, can. 361, accogliendo il CIC17, can. 7, indica: «*Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermones contexto aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, illaque Romanae Curiae Instituta*». In questo

li⁸ per legge divina e non per la forza o il riconoscimento di una legge umana. La loro personalità giuridica deriva dalla loro natura teologica, che le chiama ad essere segno visibile ed efficace della salvezza (LG 1), corpo mistico, insieme organico di persone, vale a dire *universitas personarum*⁹.

senso, la Sede Apostolica è la Sede stessa del Romano Pontefice e non gli organismi singolari che essa comprende, come ad esempio le Congregazioni o i Tribunali; inoltre, il can. 204 §2 della legge attuale dispone che la Chiesa Cattolica è la Chiesa governata dal successore di Pietro e i Vescovi in comunione con lui. Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, I, Napoli 1988, 138, nt. 1. Altri commenti in QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Roma 2001⁴, 158-159; INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, ed., *Código de Derecho Canónico Comentado*, Pamplona 2007⁷, 142-142; A. BENLLOCH, ed., *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993, 74; P. PINTO, ed., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 67-68; G. LO CASTRO, «Comentario», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1996, 772-776; THE CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, ed., *The Canon Law. Letter & Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law*, London 1996², 64-65; THE CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, ed., *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York – Mahwah 2000, 154-156.

⁸ Cf. A. CANCE – M. ARQUER, *El Código de Derecho Canónico*, I, Barcelona 1934, 82-83, n. 117: «La persona moral es un ser jurídico, constituido por la autoridad pública, subsistente independientemente de las personas físicas que lo componen y capaz de adquirir y de ejercer ciertos derechos. Considerada en su origen, la persona moral es de *institución divina* o de *institución eclesiástica*, y considerada en su naturaleza, puede ser *colegial* o *no colegial*, según se componga de varias personas físicas formando un solo cuerpo, o consista tan sólo en un organismo jurídico caracterizado por el fin especial que persigue». Cf. G. CAVIGIOLI, *Manuale di diritto canonico*, Torino 1938², 166-172; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, II, Romae 1935, 29-44, nn. 25-34; E. MONTERO, *Instituciones de derecho canonico*, Madrid 1948³, 11-13, n. 14.

⁹ Cf. P. ERDÖ, «Chiesa e beni temporali: Principi fondamentali del Magistero del Concilio Vaticano II», in R. FUNGHINI, ed., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, 24.

Il fondamento e principale obiettivo della salvezza delle anime, rende la Chiesa una realtà speciale che, sebbene giuridicamente abbia sede legale nel mondo, trascende l'ambito meramente giuridico e, senza negare tale condizione come presente anche in essa, assume una personalità morale¹⁰ facendosi «una società pienamente costituita, dotata dalla sua stessa natura e lo scopo, del potere di darsi leggi e applicarle»¹¹, vero soggetto di diritti, organismo giuridico unitario ed autonomo, società necessaria, perfetta, sovrana, visibile e gerarchica¹².

¹⁰ Cf. R. LÓPEZ Y LLERAS, *Instituciones de derecho canónico*, Bogotá 1948, 22-25.

¹¹ J. FERRERES, *Instituciones canónicas*, I, Barcelona 1934⁵, 12, n. 38.

¹² J. FERRERES, *Instituciones canónicas* (cf. nt. 11), 12, 14, nn. 38, 43: «La Iglesia es una *sociedad jurídica*, es decir, sociedad constituida a manera de república o Estado, dotada por su propia naturaleza y fin, de la potestad de dar leyes y de aplicarlas, o sea, sociedad cuyos miembros están ligados con ella por vínculo de estricto deber [...]. Es también *sociedad perfecta* no sólo por su propia naturaleza, sino también por voluntad de su divino Fundador [...], es decir, por la voluntad expresa y positiva con que le dio los medios propios de una sociedad jurídicamente perfecta». R. LÓPEZ Y LLERAS, *Instituciones de derecho canónico* (cf. nt. 10), 28, 31, 36: «Ella es también *sociedad necesaria legal* pues no procede de la libre voluntad de sus miembros [...]; sino de una necesidad u obligación [...]. Al decir que la Iglesia es una sociedad necesaria legal decimos que la necesidad de pertenecer a ella no proviene de la naturaleza del hombre, sino de la obligación de pertenecer a ella, impuesta por voluntad de Cristo, su Fundador [...]. Es una sociedad *perfecta o soberana* ya que tiene por derecho propio todos los medios necesarios para la consecución de su fin [...]. Es una *sociedad visible* en cuanto tiene una estructura social accesible a los sentidos externos, regida por autoridades y leyes sociales que obligan jurídicamente, es decir, no sólo en el fuero interno sino también en el fuero externo [...]. Es sociedad *jerárquica* ya que al ser instituida, se confieren a algunos de los miembros derechos, obligaciones y oficios que no confieren a todos los asociados, estableciéndose así una verdadera jerarquía». A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, I, Mechliniae – Romae 1963⁸, 10-18, nn. 7-18.

Gesù, infatti, ha fondato la Chiesa, non solo come *corpus mysticum*, puramente interna e spirituale, ma come società esterna e visibile, alla quale ha indicato una finalità propria, che deve sforzarsi di raggiungere con piena autonomia e indipendenza da ogni potere umano. Ora, tra i mezzi di cui la Chiesa ha bisogno per raggiungere i propri fini, vi si trovano i beni temporali, oltre ai mezzi puramente spirituali (la grazia, i sacramenti, ecc.)¹³.

La Chiesa, come società,

tende verso uno scopo specifico, che, pur essendo spirituale e soprannaturale, viene perseguito attraverso le vicissitudini di questo mondo, in un ambiente e in circostanze che, oltre ai mezzi puramente spirituali, richiedono mezzi naturali¹⁴.

Questa regola non solo riafferma l'origine divina e la disposizione del suo Fondatore sulla soggettività giuridica della Chiesa Cattolica e della Sede Apostolica¹⁵; ma che «il legislatore ha utilizzato consapevolmente il termine *persona morale*, per distinguerla da qualsiasi altra *persona giuridica* [canonica o civile], derivata dal potere umano o da un'altra autorità»¹⁶. Così, la *persona morale* è diversa e si distingue dalle persone giuridiche interne, create dall'ordinamento canonico (cann. 113 §2, 114 §1)¹⁷ o dal diritto civile.

¹³ A. MOSTAZA, «Derecho patrimonial canónico», *Derecho canónico*, I, Pamplona 1974, 305.

¹⁴ A. CANCE – M. ARQUER, *El código de derecho canónico* (cf. nt. 8), 926, n. 976.

¹⁵ Cf. INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, ed., *Código de Derecho Canónico Comentado* (cf. nt. 7), 142; Cf. P. ERDÖ, «Chiesa e beni temporali» (cf. nt. 9), 23.

¹⁶ Cf. A. BENLLOCH, ed., *Código de Derecho Canónico* (cf. nt. 7), 74.

¹⁷ Cf. QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di Diritto Canonico Commentato* (cf. nt. 7), 158-159. Il concetto di Chiesa Cattolica si trova nel can. 204 §2; quello di Sede Apostolica nel c. 361. G. LO CASTRO, «Comentario» (cf. nt. 7), 772-773. Il testo latino del §1, preso del

Se il diritto divino non fosse motivo sufficiente per legittimare e giustificare il diritto di proprietà da parte della Chiesa, ci si può richiamare anche al diritto naturale, che legittima l'esercizio della proprietà privata; in questo senso, «della propria natura emerge [per la Chiesa] il diritto che appartiene a tutte le associazioni con fini onesti e utili, per acquistare e utilizzare i beni materiali che sono necessari per raggiungere i loro obiettivi»¹⁸.

Inoltre, il diritto ai beni concesso da ogni Stato a tutte le persone, diventa un ulteriore argomento per giustificare il diritto di proprietà da parte della Chiesa. Questo argomento conferma il diritto di proprietà della Chiesa, poiché Essa diventa legittima proprietaria dei beni acquistati secondo le leggi di ogni nazione, e rimane validamente autorizzata ad esercitare su di essi azioni di dominio.

Uguualmente, se la Chiesa — come associazione umana — ha diritto all'esistenza, da tale diritto scaturisce quello di possedere beni temporali. Il diritto di associazione infatti, comporta ed implica il correlato diritto a possedere ed acquisire le cose necessarie all'esistenza di una persona o società legittima onestamente costituita, per poter raggiungere i propri fini¹⁹.

§1 del can. 100 del CIC17, non dice, come si legge nella traduzione spagnola o in quella italiana, che la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali, ma che hanno l'*indole* (*rationem habent*) di persone morali, per significare che tale qualificazione trascende questi enti. Più precisamente la traduzione francese parla di *qualité (en tant que) de personne morale*, l'inglese di *status of a moral person*, la tedesca di *charakter einer moralischen person*.

¹⁸ A. MOSTAZA, «Derecho patrimonial canónico» (cf. nt. 13), 305.

¹⁹ Cf. J. FERRERES, *Instituciones canónicas* (cf. nt. 11), 12-16, 38-45; R. LÓPEZ Y LLERAS, *Instituciones de derecho canónico* (cf. nt. 10), 24-38; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, I (cf. nt. 12), 10-18, nn. 7-18; F. BLANCO, *El código de derecho canónico*, I, Cadiz 1942 364; F. AZNAR, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993², 68.

1.3 *Principi di diritto patrimoniale canonico*

Come nella legislazione del CIC17, nella legislazione del CIC83, dal fondamento della Chiesa ai beni temporali, scaturiscono alcuni principi fondamentali del diritto patrimoniale canonico:

- la Chiesa cattolica ha il diritto nativo e indipendentemente dal potere civile ai beni temporali (CIC17, can. 1495 §1²⁰; CIC83, can. 1254 §1²¹);
- la Chiesa può realizzare su tale proprietà quattro azioni specifiche: acquisire²², possedere, amministrare e alienare (CIC17, can. 1495 §1; CIC83, can.1254 §1);
- tali beni sono mezzi per raggiungere certi fini che sono propri della Chiesa: ordinare il culto divino, provvedere ad un sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (CIC17, cann. 1495 §1, 1496; CIC83, can. 1254 §2²³);
- questa capacità si conferisce anche a tutte le persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche (CIC17, can. 1495 §2²⁴; CIC83, can. 1255²⁵);

²⁰ CIC17, can. 1495 §1: «Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos».

²¹ CIC83, can. 1254 §1: «Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos».

²² CIC17, can. 1499 §1: «Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus id aliis liceat».

²³ CIC83, can. 1254 §2: «Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda».

²⁴ CIC17, can. 1495 §2: «Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrando et alienando ad normam iuris».

²⁵ CIC83, can. 1255: «Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive pu-

- la proprietà dei beni appartiene alla persona che li ha legittimamente acquistati²⁶ (CIC17, cann. 1495 §2, 1499 §2²⁷; CIC83, can. 1256²⁸);
- il dominio di tale proprietà viene esercitato sotto l'autorità del Romano Pontefice (CIC17, can. 1499 §2; CIC83, can. 1256);
- la proprietà di tali enti di diritto pubblico e la disciplina ecclesiastica²⁹, sono disciplinati dalle norme previste dal

blica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris».

²⁶ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, IV/II, Romae 1933², 193-194, n. 739: «Quodsi de subiecto dominii bonorum ecclesiasticorum quaeritur, inquisitio fit de subiecto *inhaesionis* iuris dominii, non de subiecto *utilitatis* in cuius favorem forte illa bona ecclesiastica sunt destinata». Cf. A. CANCE – M. ARQUER, *El código de derecho canónico* (cf. nt. 8), 924-926, n. 975; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, II, Mechliniae – Romae 1954⁷, 573-575, n. 821.

²⁷ CIC17, can. 1499 §2: «Dominum bonorum, sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae, ad eam pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit».

²⁸ CIC83, can. 1256: «Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit».

²⁹ Cf. CH. AUGUSTINE, *A commentary on the New Code of Canon Law*, VI, St. Louis – London 1921, 555-556; A. CANCE – M. ARQUER, *El código de derecho canónico* (cf. nt. 8), 929-930, n. 980: «a) *Bienes corporales*. 1º. Los bienes eclesiásticos, en primer lugar pueden ser *corporales* (can. 1497 §1), es decir, pueden consistir en una cosa bien determinada perceptible con los sentidos, dotada de existencia individual, precisa, como una casa, una mesa, un campo; éstos sin los bienes susceptibles de *ius in re*.

2º. Los bienes *corporales* se dividen en *inmuebles y muebles* (can. 1497 §1), según que consistan en cosas que, por su naturaleza, por su destino o por determinación de la ley, *no se pueden mover*, como las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, las puertas y las ventanas unidas de un modo fijo a un inmueble; o bien que se presenten bajo la forma de cosas esencialmente transportables y que no están fijadas en ninguna parte, como las sillas, las estatuas, cuadros, dinero, y en general cualesquiera otros objetos que

canone, in particolare quelli di cui al Libro V (CIC17, can. 1497 §1³⁰; CIC83, can. 1257 §1³¹).

Di questi principi, uno si riferisce alle azioni che la Chiesa può gestire sui beni. Attira la nostra attenzione in particolare quanto riguarda l'amministrazione e l'alienazione dei beni ecclesiastici³².

Il senso di questo principio giuridico-canonico viene indicato nello stesso canone 1254 §1, che, riconoscendo il

se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.

b) Bienes incorporales. 1°. Los bienes eclesiásticos pueden ser *incorporales*, es decir, pueden consistir en *derechos* y en *créditos* «obligaciones y acciones» de una persona física o moral sobre otra persona, asimismo física o moral.

c) Bienes sagrados. Se han de considerar como *sagrados* todos los bienes muebles e inmuebles que mediante *consagración* o *bendición* han sido dedicados al *culto divino* (can. 1497 §2).

d) Bienes preciosos. Los bienes *preciosos* son aquellos que tienen un *valor notable, artístico, histórico o material* (can. 1497 §2)». Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, II, Romae 1950⁴, 447-448, n. 1034; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, IV/II (cf. nt. 26), 183-185, n. 736; J. HUERTA, *Diccionario canónico de religiosas*, I, Madrid 1928, 172-176; E. ALONSO, «Buena administración de bienes», in *Actas del Congreso Nacional de Perfección y Apostolado*, IV, Madrid 1959, 67; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, II (cf. nt. 26), 571-573, n. 819; J. ABBO – J. HANNAN, *The sacred canons. A concise presentation of the current disciplinary norms of the Church*, II, St. Louis – London 1960², 707-708.

³⁰ CIC17, can. 1497 §1: «Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt «bona ecclesiastica»».

³¹ CIC83, can. 1257 §1: «Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis».

³² Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, IV/II (cf. nt. 26), 202, n. 743; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, II (cf. nt. 26), 573-575, n. 821; CH. AUGUSTINE, *A commentary* (cf. nt. 29), 557-558.

diritto di proprietà della Chiesa per determinati fini, regola il contenuto di questa capacità, esprimendola in quattro termini che fanno riferimento alle quattro attività fondamentali in materia di diritti reali: acquistare, possedere, amministrare e alienare.

2. Amministrazione e alienazione dei beni temporali secondo il Concilio Vaticano II

2.1 Introduzione

L'amministrazione in senso canonico può essere intesa in senso ampio come tutti gli atti che si realizzano sui beni, in questo caso si considerano come tali sia il fatto di acquistarli che quello di alienarli; ma in un senso stretto l'amministrazione deve essere intesa come un atto proprio e diverso da quello dell'acquisto e dell'alienazione, realtà chiaramente presente nel codice quando esso dà ad ognuno di questi atti un titolo proprio e particolare. L'amministrazione viene trattata nel Libro V, Titolo II, cann. 1273-1289, l'alienazione nel Titolo III, cann. 1290-1298; ciò perché pur trattandosi di atti che riguardano i beni ecclesiastici, sono diversi per qualità e valore economico dei beni.

Tra i vari documenti del Concilio Vaticano II, due risultano particolarmente importanti nell'affrontare la questione dell'amministrazione ed alienazione dei beni ecclesiastici³³: la Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* 8 e 42, e il decreto *Presbyterorum Ordinis* 17 paragrafi 1-3, circa il ministero e la vita dei presbiteri³⁴.

³³ Ci sono altri documenti Conciliari, il cui riferimento si farà nel loro momento ma, che non saranno studiati della stessa maniera come si farà con i documenti detti: *Lumen Gentium* capitolo V, nn. 8 e 42, e *Presbyterorum Ordinis* 17.

³⁴ Per lo studio: G. ALBERIGO, *Storia del Concilio Vaticano II*, I-V, Bologna 1995-2001; G. CAPRILE, *Il Concilio Vaticano II. Cronache del Concilio Vaticano II*, I-V, Roma 1965-1966.

Questi testi hanno una fonte storica comune nella propria origine, fu poi il loro sviluppo che permise di diversificarli³⁵.

2.2 *Costituzione Dogmatica Lumen Gentium 8 e 42*

*Lumen Gentium*³⁶, al n. 8 offre un argomento dottrinale che mostra il fondamento, l'importanza, il significato e la ragione dei beni temporali della Chiesa. Questo documento indica che la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti non devono essere considerate come due realtà diverse, ma piuttosto come una realtà unica, completa, costituita da una doppia realtà: umana e divina.

³⁵ Cf. Allocuzione solenne, *Questa festiva ricorrenza, Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII, AD I/I, 3-6; AAS 51 (1959) 65-69. Cf. G. CAPRILE, Il Concilio Vaticano II (cf. nt. 34), I, pars I, 172; Indices, AD I, 209-211, 407, 429. Cf. AD I/I, 22-23; OR, 17 Maggio 1959. Cf. AD I/II, pars I, X-XI, Prot. N. 1C/59. Cf. AD I/IV, pars I/1, XI-XII, Prot. N. 2C/59. Cf. Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum, AD I/II, pars I-VII. Le pars I, II, III contengono le risposte di Europa; pars IV Asia; pars V Africa; pars VI America Septemtrionalis et Centralis y pars VII America Meridionalis-Oceania. Cf. Superiores Generales Religiosorum, AD I/II, II, pars VIII. Cf. Appendix voluminis II, Analyticus Conspectus Consiliorum et Votorum quae ab Episcopis et Praelatis data sunt, AD I, PP. I-II. Cf. Studia et vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum, pars I, 1-2, Universitates et Facultates in Urbe, pars II, Universitates et Facultates extra Urbem, AD I/IV. Cf. Proposita et monita Sacrarum Congregationum Curiae Romanae, AD I/III. Cf. AD I, Indices. Cf. AD I/III, X, Prot. N. 2/59; AD I/III, XI-XII, Prot. N. 69-78/59.*

³⁶ Per lo studio: G. ALBERIGO, *Storia del Concilio Vaticano II* (cf. nt. 34); G. CAPRILE, *Il Concilio Vaticano II* (cf. nt. 34), I, 125-126, 163-196; G. ALBERIGO – F. MAGISTRETTI, ed., *Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis Historica*, Bologna 1975, 609; L. FANFANI, «Genesi dello schema», in A. FAVALE, ed., *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Leumann (TO) 1965, 11-73; F. SEBASTIAN, «Historia Capituli VI Constitutionis "Lumen Gentium"», *Commentarium pro Religiosis* 45 (1966) 349-363; P. MOLINARI – P. GUMPEL, ed., *Il capitolo VI «De Religiosis» della Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Milano 1985, 18-83.

La Chiesa, realtà umana e divina, nel vivere la propria condizione terrena, deve fare uso dei mezzi e dei beni temporali necessari per realizzare il suo fine trascendente. Nello stesso modo in cui Cristo ha compiuto la redenzione del genere umano nella povertà e sotto le persecuzioni, la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli esseri umani i frutti della salvezza (LG 8). «Cristo Gesù, possedendo la natura divina non pensò di valersi della sua eguaglianza con Dio, ma annientò se stesso, prendendo la natura di schiavo» (Fil 2,6-7), e per noi «si fece povero, pur essendo ricco» (2Cor 8,9), allo stesso modo la Chiesa, anche se nel soddisfare le sue esigenze ha bisogno di beni temporali, essa non è costituita per cercare la gloria di questo mondo, ma per predicare umiltà e sacrificio di sé, anche con il suo esempio (cf. LG 8).

Inoltre, *Lumen Gentium* 42 afferma che la Chiesa, accogliendo l'ammonimento dell'Apostolo, si sente spinta ad avere gli stessi sentimenti di Cristo, che «dopo che ebbe rivestito la natura umana, umiliò se stesso ancor di più, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,7-8), e che «si fece povero» (2Cor 8,9). Così si afferma che la Chiesa è chiamata ad essere povera secondo la povertà assunta da Cristo, che implica un modo specifico di rapporto con i beni temporali.

L'uso dei beni proclamato dalla Chiesa richiede uno spirito ed un comportamento particolare nella relazione con essi, che devono essere usati riflettendo il modo proprio e corretto della vita cristiana. Quindi, è necessario evitare nell'uso tutto ciò che contraddice la povertà evangelica.

Il diritto della Chiesa ai beni temporali dovrebbe essere fatto utilizzando *tutto il necessario*, espressione che deve essere intesa nel suo senso proprio, poiché essa non si riferisce ad avere *tutto* ciò che si vuole, cioè senza limiti, ma piuttosto *tutto il necessario*, senso che esclude il possesso di *cose non necessarie o inutili*.

Deve capirsi il senso di questa espressione, perché non si tratta di una rinuncia ai beni, né alla mancanza del ne-

cessario, ma nel cercare di avere il necessario per portare avanti i fini per i quali la Chiesa può acquistare beni, evitando di accumulare ricchezze; tenendo presente che Cristo «essendo ricco si fece povero» (2Cor 8,9).

2.3 *Amministrazione e Alienazione dei beni: Presbyterorum Ordinis* 17³⁷

Il testo finale del decreto *Presbyterorum Ordinis* è il risultato di un processo lungo e faticoso. Vari schemi furono fatti su questo decreto durante i diversi momenti del Concilio³⁸ e fin dall'inizio si mostrava l'interesse che aveva la Chiesa per chiarire la questione sui beni ecclesiastici, e all'interno di que-

³⁷ Per lo studio: M. CAPRIOLI, *Il decreto conciliare «Presbyterorum Ordinis»*. Storia – analisi – dottrina, II (nn. 12-22), Roma 1990, 227-235; R. SPIAZZI, *Decreto sul ministero e la vita sacerdotale. Genesi del Decreto testo latino e traduzione italiana, esposizione e commento*, Leumann (TO) 1996, 452-456; T. STENICO, *Il presbitero vita e ministero. Sinossi*, Città del Vaticano 1995, 282-286; L. BETTAZZI, «I presbiteri e la povertà volontaria», in A. FAVALE, ed., *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, Leumann (TO) 1968, 954-972; G. GIAQUINTA, «Decreto “De presbyterorum ministero et vita”. Testo italiano-latino con note orientative», in G. GIAQUINTA, ed., *Alle sorgenti della spiritualità sacerdotale, commento al decreto «Presbyterorum Ordinis» sul ministero e la vita sacerdotale*, Roma 1966, 318-328; M. CISTERNINO, *L'uso dei beni temporali da parte dei chierici dal Concilio Vaticano II al CIC 1983*, Roma 1999, 27-88; A. ZAMBON, *Il consiglio evangelico della povertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano*, Roma 2002, 18-60; V. ROVERA, «De structuris oeconomicis in Ecclesia renovandis», *Periodica* 60 (1968) 197-250.

³⁸ Testo Zero: *De officiis et beneficiis ecclesiasticis deque bonorum ecclesiasticorum administratione* (Novembre 1961). Testo A: *De clericis* (Aprile 1963). Testo B: *De sacerdotibus* (Aprile 1964). Testo C: *Propositionum De vita et ministerio sacerdotali* (Ottobre 1964). Testo D: *De ministerio et vita presbyterorum* (Novembre 1964). Testo E: *De ministerio et vita presbyterorum. Textus recognitus* (Maggio 1965). Testo F: *De ministerio et vita presbyterorum. Textus emendatus* (Novembre 1965). Testo G: *De presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus* (Dicembre 1965).

sto tema, studiare *De administratione* e *De alienatione bonorum ecclesiasticorum*; ma nel testo finale non si parlò più di questi due temi, bensì soltanto dell'amministrazione.

Presbyterorum Ordinis 17³⁹ presenta due aspetti in generale in cinque paragrafi: l'uso dei beni (par. 1-3), e la povertà volontaria sacerdotale (par. 4-5). Il primo sviluppa due punti: l'atteggiamento del sacerdote nei confronti del mondo e dei beni terreni (par. 1), quindi l'uso dei beni di proprietà della Chiesa e dei beni acquistati dal sacerdote nell'esercizio del suo ministero (par. 2-3)⁴⁰. In questo punto si fa qualche riferimento all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Vi sono poi altri aspetti che trattano altre questioni che, sebbene non facciano riferimento all'amministrazione dei beni, offrono elementi dottrinali generali applicabili a questo tema; poiché danno senso all'atto dell'amministrazione.

2.3.1 Atteggiamento verso i beni temporali (PO n. 17a)

Presbyterorum Ordinis 17a, afferma il fondamento universale dei beni: «Grazie ai rapporti d'amicizia e di fraternità fra di loro e con gli altri uomini, i presbiteri sono in grado di imparare ad avere stima per i valori umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio». Nella stessa linea, su questo fondamento, *Gaudium et spes* 69a indica che:

Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mu-

³⁹ V. ROVERA, *Contributo al rinnovamento delle strutture economiche della Chiesa*, Milano 1971, 34: «Nulla è detto espressamente circa l'uso dei beni personali o patrimoniali [dei presbiteri]: valgono innanzitutto le esortazioni e i consigli riguardanti l'atteggiamento dei presbiteri nei confronti dei beni temporali».

⁴⁰ Cf. A. ZAMBON, *Il Concilio evangelico della povertà* (cf. nt. 37), 65.

tevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni.

Presbyterorum Ordinis 17a, riconosce che i beni creati sono un dono di Dio e come tali, devono essere stimati in quanto sono assolutamente necessari per lo sviluppo dell'uomo. Così, questo documento riconosce un «netto sapore di incarnazione»⁴¹ ai beni, che hanno nel loro origine un senso e un valore positivo.

Nella stessa linea, *Apostolicam Actuositatem* 7, recita:

Tutto ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia [...], non sono soltanto mezzi con cui l'uomo può raggiungere il suo fine ultimo, ma hanno un valore proprio, riposto in essi da Dio, sia considerati in se stessi, sia considerati come parti di tutto l'ordine temporale: «E Dio vide tutte le cose che aveva fatto, ed erano assai buone» (Gen 1,31). Questa loro bontà naturale riceve una speciale dignità dal rapporto che essi hanno con la persona umana a servizio della quale sono stati creati.

Le cose create da Dio sono buone in se stesse, hanno un valore proprio e quando entrano in rapporto con l'uomo, la loro bontà riceve una speciale dignità. «Sotto l'amministrazione e l'uso dell'uomo, cresce il valore delle cose, entrano in un rapporto con lui, lo aiutano a vivere dignitosamente ed a raggiungere la sua meta finale»⁴². Per la natura stessa della creazione, le cose hanno leggi proprie e valori, «tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare [...]» (GS 36). Essi dovrebbero essere utilizzati

⁴¹ M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis»* (cf. nt. 37), 227.

⁴² M. CISTERNINO, *L'uso dei beni* (cf. nt. 37), 55: «Sotto l'amministrazione dell'uomo e il suo uso cresce il valore delle cose; esse entrano in un rapporto con lui, lo aiutano a vivere degnamente sulla terra e a raggiungere la sua meta finale».

tenendo presente che il desiderio di possederli per progredire porta con sé una seria tentazione. «Infatti, sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente agli interessi propri e non a quelli degli altri» (*GS 37*).

Pertanto, l'uomo non gode del diritto egoista di utilizzare i beni solo pensando a se stesso, secondo le proprie necessità. Essendo chiamato alla pienezza della vita in Dio, i beni temporali sono un aiuto nel camminare verso Dio e il loro uso dovrebbero arricchirlo, stando però attento a non cedere all'egoismo e alla tentazione che scaturisce di fronte al desiderio di possederli, rendendoli «fine» in se stessi.

Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che son messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento da Cristo e diventato nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo, infatti, può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve: le vede come cose che escono dalle sue mani e le rispetta. Di esse ringrazia il divino benefattore e, usando e godendo del creato in spirito di povertà e di libertà, viene introdotto nel vero possesso del mondo, come qualcuno che non ha niente e che possiede tutto: «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1Cor 3,22) (*GS 37*).

Il sapore di incarnazione dei beni dev'essere sempre presente, senza dimenticare il fatto che gli interessi egoistici nel loro uso, portano alla corruzione del peccato.

Le cose temporali, essendo beni creati da Dio per gli uomini, sono mezzi per aiutare gli uomini a realizzare la loro vocazione secondo il suo progetto. I beni rimangono beni, cioè buoni, anche dopo il peccato dell'uomo; ma essi sono anche coinvolti nelle conseguenze del peccato e quindi pos-

sono essere pericolosi. Così, anche se i beni partecipano della redenzione operata dal Signore, fino a ch  (la redenzione) non raggiunge la sua perfezione, essi sono sotto l'influsso del peccato dell'uomo. Come la redenzione raggiunge la sua perfezione nell'uomo, quando quest'ultimo esce dal suo egoismo e agisce sotto il potere dell'amore — lo Spirito Santo —, ugualmente i beni perdono il potere di schiavizzare l'uomo quando diventano strumenti di carit  e comunione⁴³.

A questa realt  incarnata si uniscono aspetti teologici, morali e ascetici che ricordano [ai sacerdoti] il fatto di vivere nel mondo senza dimenticare che loro non sono del mondo (Gv 17, 14-16), che non appartengono al mondo⁴⁴, che non devono conformarsi al mondo attuale nonostante siano chiamati a vivere in mezzo ad esso⁴⁵ dovendo, quindi, utilizzare i beni del mondo, come se non ne usassero (1Cor 7,31), vale a dire, senza aggrapparsi ai beni, con una libert  grande che salva da ogni affetto disordinato, nella docilit  alla voce dello Spirito nella vita di tutti i giorni.

⁴³ Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa* (cf. nt. 3), 22: «Le cose temporali sono beni creati da Dio e destinati agli uomini, quali mezzi per realizzare la loro vocazione secondo il suo progetto. Essi rimangono beni, ossia buoni, anche dopo il peccato dell'uomo; anch'essi tuttavia sono coinvolti nelle conseguenze del peccato e quindi equivoci e pericolosi perch  gli uomini se ne possono servire non pi  per gli scopi voluti da Dio. Anche i beni partecipano della redenzione operata dal Signore, ma finch  essa non raggiunge la sua perfezione, i beni continuano ad essere sotto l'influsso del peccato dell'uomo. Come la redenzione raggiunge la sua perfezione nell'uomo quando lo ha liberato dal suo egoismo e opera sotto l'influsso dell'amore-Spirito Santo, cos  i beni perdono il loro potere di schiavizzare l'uomo quando diventano strumenti di carit  e di comunione».

⁴⁴ Cf. M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis»* (cf. nt. 37), 228; A. ZAMBON, *Il Concilio evangelico della povert * (cf. nt. 37), 61.

⁴⁵ Cf. J. COLIN, «Il prete. Un uomo "segregato"», Y. CONGAR – J. FRISQUE, ed., *I preti. Formazione, ministero e vita*, Roma 1970, 191-207.

La discrezione spirituale⁴⁶ è un aiuto per vivere una relazione giusta, leale e onesta con il mondo e con i beni terreni (PO 17a), respingendo quanto potrebbe danneggiare il loro senso, ed evitando di diventare schiavi delle cose che vengono utilizzate o non utilizzate in giusto modo⁴⁷.

2.3.2 Retto uso (PO 17b) e amministrazione dei beni temporali (PO 17c)

I beni temporali, in generale, «debbono essere usati solo per quei fini ai quali essi possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa» (PO 17b). Questa affermazione ha come novità che non solo i beni temporali dovrebbero essere utilizzati secondo la loro natura e per i fini, legittimamente destinati nella Chiesa; ma aggiunge una condizione che qualifica ulteriormente l'uso, vale a dire, secondo il Vangelo e d'accordo con la dottrina del Signore, realtà che ovviamente condiziona il loro uso alle esigenze del Vangelo.

Per quanto riguarda ai beni ecclesiastici, *Presbyterorum Ordinis* 17c afferma che, secondo la loro natura,

i sacerdoti devono amministrarli come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto

⁴⁶ G. GIAQUINTA, «Decreto “De presbyterorum ministerio et vita”» (cf. nt. 37), 321, nota (b): «La discrezione spirituale sa cogliere il punto giusto nel “rapporto con il mondo e le realtà terrene”. Sarà appunto questa “discrezione spirituale”, che potremmo chiamare il buon senso applicato ai valori e ai rapporti soprannaturali, l'elemento capace di evitare ogni estremismo, dannoso soprattutto per il prete secolare che appare al mondo come l'incarnazione concreta della perfezione, la quale deve essere vissuta ed attuata dal popolo di Dio».

⁴⁷ Cf. R. SPIAZZI, *Il decreto sul ministero e la vita sacerdotale* (cf. nt. 37), 453-454.

divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri.

Pertanto, nell'uso dei beni ecclesiastici si determinano alcuni punti importanti: essi devono essere amministrati secondo la natura propria delle cose, osservando le leggi ecclesiastiche e utilizzando, per quanto possibile, per tale gestione dell'aiuto dei laici e per i fini ecclesiastici determinati⁴⁸.

Dire che l'amministrazione dei beni deve essere fatta in conformità con le leggi ecclesiastiche, significa rinviare al CIC, dove si trovano le norme giuridiche precise per tale atto.

2.4 *Alcuni principi applicabili all'amministrazione e all'alienazione dei beni ecclesiastici*

2.4.1 I beni temporali partecipano di un senso universale nella loro relazione con la società umana. I beni creati hanno ragione e ordinazione divina, reale ed oggettiva

Il Concilio indica l'origine divina dei beni creati⁴⁹; Dio che ha creato tutte le cose, è anche creatore dei beni temporali, che godono dello status di essere beni, e perciò buoni, e del fatto di essere doni di Dio, e come tali devono essere stimati e coltivati (*PO* 17a)⁵⁰.

La dottrina del Vaticano II riconosce che i beni hanno un valore equo e un uso giusto, cui nessuno nella società umana o nella chiesa può razionalmente sottrarsi.

⁴⁸ In tale senso si riprendono i testi *De clericis* nn. 36 e 38, e *Presbyterorum Ordinis* 17.

⁴⁹ Cf. M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis»* (cf. nt. 37), 227; G. GIAQUINTA, «Decreto “De presbyterorum ministerio et vita”» (cf. nt. 37), 321, nota (b).

⁵⁰ La dottrina di questo testo deve avere applicazione ampia poiché tutti dobbiamo riconoscere i beni creati come doni di Dio.

I beni creati, secondo i fini del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla cultura civile per l'utilità di tutti gli uomini senza eccezione, e siano tra loro più convenientemente distribuiti e, secondo la loro natura (LG 36b),

da qui possiamo concludere che la dottrina della ragione e dell'uso dei beni temporali dovrebbe stabilirsi e svilupparsi alla «luce della fede» (PO 17b⁵¹). *Genesi* 1,31 ricorda che: «Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed era molto buono».

Per quanto riguarda il *fine ultimo*, i beni temporali devono essere indirizzati verso Dio, che, come tutto ciò che ha fatto è stato per se stesso, ha sottomesso a questa condizione anche i beni temporali, che creati per mezzo di lui, a lui devono ritornare, «È infatti un dovere e un onore per i cristiani restituire a Dio parte dei beni da lui ricevuti» (AA 10c).

2.4.2 I beni devono essere amministrati per la Chiesa essendo nel mondo ma non del mondo⁵²

La Chiesa, realtà in mezzo al mondo, in cammino verso la pienezza della vita in Dio, in mezzo a tensioni presenti, deve essere nel mondo ma non del mondo, tenendo gli occhi sul fine ultimo e trascendente.

Ma, la Chiesa come realtà che agisce nel mondo, necessita di beni materiali per compiere la propria missione,

⁵¹ Il Concilio raccomanda ai presbiteri questa disposizione perché rispondano in fedeltà il volere di Dio in quanto all'uso dei beni temporali: «È però indispensabile che sappiano esaminare attentamente alla luce della fede tutto ciò che si trova sul loro cammino, in modo da sentirsi spinti a usare rettamente dei beni in conformità con la volontà di Dio, respingendo quanto possa nuocere alla loro missione» (PO 17a).

⁵² Il Vaticano II parla della Chiesa pellegrina (LG 8) che agisce nel mondo, ma guardando il suo fine trascendente, camminando verso la patria celeste. Con questo, il Concilio cerca di non cadere in una realtà puramente spirituale, ne pensare la Chiesa come se fosse solo una realtà di potere terreno economico (GS 42).

anche se il Regno di Dio non è di questo mondo (Gv 18,36), poiché agisce nel mondo, è soggetto alle realtà della vita terrena.

Essa concepisce la sua missione di servire l'umanità, mediante l'aiuto di beni temporali acquisiti a tale scopo⁵³, che dovrebbero essere utilizzati e gestiti in modo particolare secondo quanto la missione richiede, trovando nelle realtà temporali il sostegno e l'aiuto per camminare verso le realtà soprannaturali (GS 76).

2.4.3 L'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa devono essere fatte in un contesto di povertà evangelica⁵⁴

Come Cristo ha compiuto l'opera della redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così la Chiesa deve sentirsi chiamata a prendere la stessa via, per comunicare i frutti della salvezza agli uomini (LG 8).

Scaturisce così l'esigenza della povertà evangelica nell'amministrazione ed alienazione dei beni; una realtà che richiede di evitare il lusso e l'aumento eccessivo di beni, così come un eccessivo accumulo di ricchezze. Principi questi molto esigenti che devono essere ben compresi⁵⁵,

⁵³ Cf. M. CISTERNINO, *L'uso dei beni* (cf. nt. 37), 60.

⁵⁴ Cf. M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis»* (cf. nt. 37), 231-232.

⁵⁵ Cf. E. FOGLIASSO, *Il decreto «Perfectae Caritatis» sul rinnovamento della vita religiosa in rispondenza alle odierne esigenze*, Leumann (TO) 1967, 346. Cf. *Animadversio* del Card. Silva Henriquez, AS III/VII, 573: «Hic dicendum est quomodo et contra spiritum paupertatis, proindeque contra missionem religiosis ab Ecclesia assignatam, omnis luxur vel species eius; omnis ostentatio potentiae mundanae quoad domus, quoad influxus sociales, quoad media apostolatus, quoad "standard vitae", etc. Idem dicendum est de lucro, de commercio, de inversionibus anti-socialibus, de accumulatione pecuniae vel proprietatum inamobilium». Cf. E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti Religiosi*, Roma 2006, 14.

perché se la Chiesa, specie nel lavoro apostolico, dev'essere competente ed efficace — senza perdere al contempo senso e scopo del servizio apostolico —, deve far attenzione a non cadere in un materialismo soffocante e senza senso.

Se il lusso denota magnificenza nel possesso di beni preziosi e costosi, l'eccessivo e superfluo guadagno è una forma di lusso, in quanto richiede sfarzo e ambizione di possedere. La ricchezza *eccessiva* indica un eccessivo aumento di avidità o brama di guadagnare sempre di più. La ricchezza *eccessiva* o l'aumento *eccessivo* collocano il guadagno vicino all'avidità, la quale non può conciliarsi con la povertà evangelica vissuta da Cristo e richiesta alla Chiesa⁵⁶.

Inoltre, *cercare un eccessivo accumulo di beni* diventa contrario al Vangelo, perché ha l'avidità alla radice. «Una cosa è cercare il necessario [...] e un'altra il desiderio eccessivo di beni»⁵⁷. Nemmeno si può confondere l'accumulo di beni col risparmio necessario o il possedere le dovute riserve. La differenza sta sia nell'atteggiamento che nel quantitativo di fondi, che entrano in gioco. È negativo l'accumulo di ricchezza, che non permette di vivere la povertà e la testimonianza della carità che la Chiesa è chiamata a dare⁵⁸.

Infatti, nell'amministrazione e nell'alienazione dei beni aiuta a tener vivo il principio della vittoria interna dello spirito di povertà sullo spirito di ricchezza che genera l'avidità⁵⁹ e la cupidigia, il lusso smodato, l'eccessivo accumulo di beni e di profitto esagerato; un principio che dev'essere

⁵⁶ Cf. E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia* (cf. nt. 55), 14.

⁵⁷ Cf. E. GAMBARI, *Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II*, II, Roma 1971, 82-83. F. DE CASTRO, *La vida religiosa a la luz del Vaticano II*, III, Madrid 1968, 169.

⁵⁸ Cf. E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia* (cf. nt. 55), 14.

⁵⁹ Cf. R. SPIAZZI, *Il decreto sul ministero e la vita sacerdotale* (cf. nt. 37), 455-456.

applicato anche alle azioni economiche che la Chiesa realizza⁶⁰ sui beni.

Seguendo l'esempio di Cristo, che da ricco si fece povero (2Cor 8,9), la Chiesa, deve vivere col medesimo spirito di povertà, che presuppone il non attaccarsi ai beni materiali, tenendo presente che tali beni devono essere utilizzati come mezzi per realizzare gli obiettivi corrispondenti alla missione affidata da Gesù⁶¹ alla Chiesa. Poiché la povertà è una realtà particolare, richiede discernimento il viverla in modo equo e concreto nell'*hic et nunc* della storia; così la Chiesa dovrebbe trovare il modo giusto per utilizzare i beni in conformità con la volontà di Dio, rifiutando quanto può allontanarla della sua missione⁶².

Secondo lo spirito di povertà, l'amministrazione e l'alienazione dei beni temporali trova la sua giustificazione e misura in relazione al compimento della missione della Chiesa, dimostrando con questi atti sui beni la carità, l'altruismo e la generosità, secondo lo spirito del Vangelo, anziché il desiderio di accumulare beni e ricchezze.

Una chiesa che non dimentica la sua missione, ma tende ad essa facendo sempre scelte di povertà, dà alla amministrazione dei beni un valore e un nuovo significato⁶³.

⁶⁰ Cf. R. SPIAZZI, *Il decreto sul ministero e la vita sacerdotale* (cf. nt. 37), 453.

⁶¹ Cf. J. SCHOUPE, *Derecho patrimonial canónico*, Pamplona 2007, 30.

⁶² Cf. M. COSTA, «La povertà presbiterale nei documenti del magistero dal Vaticano II ad oggi», *Periodica* 88 (1999) 236.

⁶³ Cf. L. BETTAZZI, «I presbiteri e la povertà volontaria» (cf. nt. 37), 969-672.

3. Conclusioni

3.1 *L'attuale legislazione, sebbene goda di un aspetto tecnico e legale, che sembrerebbe renderla simile alla legge Pio-Benedettina, ha alla base testi conciliari che la arricchiscono di un senso ed uno spirito⁶⁴ che la rendono più chiara e precisa⁶⁵*

Anche se a prima vista il contenuto della materia studiata, così com'è stata formulata nel CIC17 e nel CIC83, sembra essere molto simile e quasi senza cambiamenti tra le due legislazioni, una seria analisi permette di affermare che «i principi dottrinali, le linee guida di legge proposte, e le nuove istituzioni create dal Vaticano II (delineati nella nuova codificazione)»⁶⁶ offrono non poche novità⁶⁷. Il Concilio offre alla legislazione dell'83 elementi teologici, ecclesiologici, pastorali e giuridici nuovi, tali da richiedere una lettura diversa da quella strettamente positivista.

Dire che nel codice attuale vi sono aspetti *invariati e identici* al CIC17, significa non tener conto del contributo dato dal Vaticano II. C'è una sostanziale continuità e somiglianza strutturale tra i due regolamenti, così come vi sono importanti differenze e innovazioni, che nel diritto canonico attuale segnano un avanzamento. Sebbene la normativa attuale si basi sulla precedente, essa va intesa come una realtà basata su norme dal senso più ampio.

⁶⁴ Il Concilio non solo fece riferimento ai beni temporali ma, il senso in cui loro devono essere capiti nel contesto ecclesiale. Cf. D. FALTIN, «De recto usu bonorum ecclesiasticorum ad mentem concilii Vaticani II», *Apollinaris* (1967) 409-411. P. LOMBARDÍA, *Escritos de derecho canónico*, II, Pamplona 1973, 10.

⁶⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «Negozio giuridico, "quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit"», *Periodica* 83 (1994) 498. Cf. A. BENLLOCH, ed., *Código de Derecho Canónico* (cf. nt. 7), 304.

⁶⁶ D. CENALMOR, *El derecho de la Iglesia, curso básico de derecho canónico*, Pamplona 2004, 83.

⁶⁷ Cf. J.I. ARRIETA, ed., *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, prefazione, 71: «Dalla differenza

Così, *il fondamento patrimoniale della Chiesa* non deve essere compreso solo da un punto di vista giuridico ed economico, ma occorre aggiungere ad esso — nella legislazione canonica attuale — i contributi del Vaticano II, che arricchiscono di elementi nuovi lo sfondo di ogni canone⁶⁸.

3.2 *Lumen Gentium 8 e 42 non fanno riferimento all'amministrazione e all'alienazione dei beni ecclesiastici e nemmeno sono uno studio dal punto di vista legale, dettagliato e completo su questi temi. Essi rimandano alla regolamentazione del codice*

Il loro regolamento è infatti rimandato al codice; il Concilio non ha preteso dare una legislazione su questi temi, ma semplicemente offrire principi ed elementi che potessero dare una migliore comprensione di ciò che gli atti di amministrazione ed alienazione sui beni significano e richiedono alla Chiesa.

I documenti conciliari non possono essere letti soltanto cercando in essi una presentazione della regolamentazione legale su questi temi; ma con uno sguardo più aperto, capace di trovare in essi gli elementi conciliari che contribuiscono alla comprensione del senso della amministrazione e dell'alienazione dei beni della Chiesa.

Se l'amministrazione e l'alienazione dei beni non sono state esplicitamente menzionate in *Lumen Gentium* 8 e 42,

dei titoli apposti ai singoli libri del vecchio e del nuovo Codice appaia già chiara la differenza tra i due sistemi, tuttavia ancor più la novità dell'ordine sistematico apparirà dalle parti, dalle sezioni, dai titoli e dai sottotitoli. In ogni caso si può avere per certo che la nuova disposizione non solo corrisponde meglio dell'antica alla materia e all'indole propria del diritto canonico ma, ciò che è di maggiore importanza, soddisfa maggiormente all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II e ai principi da essa promananti che furono proposti fin dall'inizio della revisione».

⁶⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica, *Sacrae Disci-*

ciò non significa che sia stata ignorata la loro esistenza nella Chiesa, poiché come precedentemente detto, questa Costituzione Dogmatica non era destinata a dare norme giuridiche su questioni di natura economica ecclesiale⁶⁹.

3.3 *In Presbyterorum Ordinis 17 si trovano esigenze etiche, ascetiche e pastorali, indirizzate ai sacerdoti circa l'amministrazione e il retto uso dei beni ecclesiastici*⁷⁰

Un'ampia lettura di queste esigenze indirizzate ai sacerdoti, si può applicare a tutti coloro che hanno la responsabilità di amministrare ed alienare dei beni ecclesiastici.

3.4 *L'alienazione dei beni non viene menzionata in Presbyterorum Ordinis 17*

Anche se questo tema era stato parte di alcuni postulati presentati all'inizio del Concilio, l'allusione ad esso ben presto scomparve. Questo concetto non fu menzionato nel testo finale del concilio; poiché tratta di una questione di-

⁶⁹ Cf. L. BETTAZZI, «I presbiteri e la povertà volontaria» (cf. nt. 37), 967-968: «Occorre in realtà, nella lettura dei testi conciliari, soprattutto di questi decreti di carattere più pastorale, evitare il pericolo di ritenere delle norme definitive e compiute di carattere pratico, quasi dei manuali di Diritto canonico, cosicché soltanto le prescrizioni enunciate nei loro minimi particolari debbano essere ritenute come vincolanti [...]. Si tratta invece di orientamenti concreti che lo Spirito Santo attraverso il Concilio vuol dare alla sua Chiesa, orientamenti che dovranno essere ulteriormente precisati in specifiche note, in più definite norme giuridiche; ma vanno pertanto già assunti come indirizzi impegnativi che ciascuno deve fare propri se vuol rispondere alla sua vocazione cristiana e, nel nostro caso, sacerdotale».

⁷⁰ *Presbyterorum Ordinis* 17: «Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri [...] devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità.

versa da quella dell'amministrazione, l'alienazione richiedeva di essere presentata in maniera generale, rimandando la sua regolamentazione alla norma canonica, come era stato fatto per l'amministrazione dei beni.

Tale situazione però non deve essere intesa come abolizione del tema in commento. I principi generali che emergono da *Presbyterorum Ordinis* 17 circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici, trovano applicazione anche per l'atto dell'alienazione; così in un senso ampio, l'alienazione dovrebbe essere intesa come parte del tema economico generale dell'*amministrazione*. Per la sua comprensione specifica si deve ricorrere al codice, che certamente allude all'amministrazione e all'alienazione dei beni in maniera indipendente.

Finalmente, il vero significato dei beni materiali sia in se stessi che in relazione con la persona umana, dev'essere usato quale ausilio nella ricerca del bene comune, come mezzo per lo sviluppo dell'uomo e nel suo progredire verso la salvezza. Per aiutare in questa funzione, i beni sono immersi all'interno di quella realtà che li eleva a nuova condizione e assegna loro un posto ed un compito specifico nella vita e nella missione dell'uomo e della Chiesa.

Il pensiero del Vaticano II in tema di amministrazione ed alienazione dei beni è molto suggestivo; la loro gestione dev'essere evangelica, conservatrice, saggia, trasparente, responsabile, efficiente, profetica, apostolica, comunitaria, di comunione e legale⁷¹.

Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo di commercio».

⁷¹ Cf. E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia* (cf. nt. 55), 25-27; 87-89.

In effetti, i beni temporali, curati con tutta la diligenza possibile, permettono alla Chiesa di svolgere la sua missione tramite un supporto più completo⁷² e adeguato, avendo sempre in mente che essi sono un mezzo per un fine più grande e trascendente.

ISMAEL ARTURO GARCERANTH RAMOS, S.J.

⁷² Cf. E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia* (cf. nt. 55), 9: «La missione propria dei membri degli istituti di vita consacrata esige sempre la mediazione dei beni materiali. Ne deriva la necessità di amministrare questi beni con tutta la possibile diligenza. Un'amministrazione appropriata e ineccepibile permette che tale missione si compia nel modo più completo».